

TRIBUNALE CIVILE ORDINARIO DI ROMA

Sezione fallimentare

Rep 18/2020

**Procedimento da sovraindebitamento n. 6854/2020**

Sono comparsi: l'avv. [redacted] richiedente la procedura, la sig. [redacted] parte personalmente, i gestori della crisi nominati dall'OCC ossia i dottori [redacted].

I gestori depositano documentazione cartacea contenente l'adempimento delle formalità di cui al decreto di apertura come pure l'attestazione ex art. 12 L. 3/12 e la relazione.

I gestori fanno presente che un solo creditore chirografario ha manifestato dissenso ossia INARCASSA (€ 69.514,09) che corrisponde al 6,37% delle posizioni debitorie.

Conseguentemente il consenso raggiunge il 93,63%.

A questo punto, il Giudice verifica la dichiarazione di dissenso della Inarcassa contenuta negli allegati del fascicolo di cortesia dei gestori.

L'avv. [redacted], sul punto, esibisce e deposita considerazioni scritte in ordine alle deduzioni della INarcassa richiamando una sentenza della Corte Costituzionale (225/14) in ordine alla transigibilità dei crediti previdenziali nelle procedura di composizione della crisi; sul punto i gestori concordano.

Il Giudice

Rilevato che

- l'istante ha presentato il ricorso in data 10.6.20, con scadenza del termine per l'omologa ai sensi dell'art. 12 comma 3 bis, il 10.12.20, eventualmente prorogabile di 60 gg. per effetto della intervenuta normativa emergenziale;
- in data 27.7.20 veniva comunicato il decreto ammissivo con cui, previ gli incumbenti di rito e rilevata la sussistenza dei requisiti di legge, veniva disposta l'udienza di comparizione per il giorno 11.11.20, al fine di controllare gli sviluppi della procedura e dare ingresso alla fase di omologa;
- in data 3.11.20, scaduti i termini per l'espressione del voto, l'OCC notificava ai creditori, ed all'istante, la relazione sui consensi raggiunti, ai sensi dell'art. 12 comma 1; ivi esponendo,

- dopo aver documentato l'invio degli atti propedeutici all'espressione del voto, il raggiungimento del "quorum" di legge, essendosi conseguito il 93,63% di consensi;
- in data 10.11.20 l'istante ha ricevuto comunicazione dell'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano ex art. 12 comma 1; ivi dandosi atto di tutte le attività svolte dopo il decreto ammissivo; nonché del raggiungimento del "quorum", così come già comunicato ai creditori; dell'insussistenza di osservazioni; e del permanere delle condizioni di convenienza, fattibilità ed ammissibilità, già evidenziate al momento del deposito del ricorso, per cui non erano ravvisabili ragioni ostative all'omologa;
  - l'unico dissenso espresso, di cui si è tenuto conto nel computo della maggioranza, non può interferire con l'omologa in quanto irrilevante percentualmente (6,37%) e la motivazione del dissenso (*i diritti ed obblighi derivanti dalla posizione previdenziale non sono disponibili ... per cui Inarcassa non può rinunciare al credito maturato ... né disporre in via transattiva*), se utile alla spiegazione del voto, non è né corretta in diritto né idonea ad esplicitare effetti ulteriori;
  - sul punto, e con valenza estensiva anche per i consensi conseguiti sulle esposizioni erariali, va infatti idoneamente evidenziato che *"il pagamento parziale dei tributi o dei contributi e dei relativi accessori, in deroga al principio generale dell'indisponibilità ed irrinunciabilità, può essere oggetto di transazione nelle varie procedure di composizione della crisi (C. Cost. 225/14), come peraltro confermato, proprio per la procedura ex L. 3/12, dalla circolare INPS n. 4968 del 24.7.15 e dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6.5.2015;*
  - sempre sul punto va altresì evidenziato che tra i tributi oggetto di "stralcio" non vi sono tributi costituenti "risorse proprie dell'Unione Europea"; categoria, comunque, oggi anch'essa passibile di "stralcio" dopo l'intervento della corte costituzionale (sent. N. 245/19), con cui si è dichiarata contraria ai nostri principi fondamentali, e per ciò inoperante, la previsione della L. 3/12 che negava la possibilità di falciare i tributi costituenti risorse dell'Unione Europea;
  - in conclusione ben possono essere omologate istanze di soluzione della crisi che, una volta conseguito il "quorum", prevedano la falcidia di tributi, contributi e loro accessori (SS.UU. 26998/16; T. Pistoia 26.4.17; T. Udine 14.5.18; C.G.U.E. 7.4.16; C. Cost. 245/19);
  - nel caso in esame la valutazione del c.d. "crown down" ha avuto esito positivo, così da sussistere ragioni di evidente convenienza dell'accordo, fondato essenzialmente su nuova finanza diversamente non conseguibile;

- permangono i requisiti di ammissibilità già vagliati in sede di ammissione, così come confermato dall'OCC "a valle" delle attività istruttorie successive;
- non sono stati disposti atti in frode ed anzi atti di qualsiasi natura;
- è stato raggiunto il "quorum" dei consensi di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ammessi al voto;
- **l'elevatissima percentuale dei consensi (93,63)**, conferma l'assoluta convenienza del piano, così come attestato dall'OCC;
- sussistono garanzie di adempimento, in punto di fattibilità economica e non sussistono ragioni ostative in punto di fattibilità giuridica;
- non sono intervenute osservazioni o contestazioni da parte dei creditori;
- non sono emerse circostanze che possano supportare una diversa valutazione in ordine all'ammissibilità e quindi omologabilità dell'accordo proposto;

tutto ciò premesso e considerato,

#### OMOLOGA

l'accordo di composizione delle crisi proposto da [redacted] con l'assistenza dell'OCC nella persona dottori [redacted] implicante la soddisfazione integrale delle prededuzioni, del creditore ipotecario e dell'INPS; la soddisfazione parziale del credito privilegiato erariale, in misura corrispondente al 16,22%; la soddisfazione parziale del residuo credito erariale, postergato a chirografo, nonché degli altri chirografari in misura corrispondente al 3,99%; il tutto come analiticamente riportato anche nelle relazioni rese dall'OCC;

- dispone la pubblicazione della proposta e dell' accordo sul sito del Tribunale di Roma a cura della Cancelleria in versione integrale;
- dispone che i pagamenti vengano eseguiti direttamente dalla parte istante ai creditori secondo quanto previsto dal piano attestato dandone tempestiva comunicazione all'OCC nella persona dei gestori, dottori [redacted];
- Il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10/2°cvo L. 3/2012 (ossia 3/8/2020).
- Roma 11/11/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Depositato in Cancelleria



Roma, il

13/11/20  
F.G.M. Le  
An

Il Giudice

dr.ssa Maria Luisa De Rosa